



Luogo di emissione	Numero <i>396/CS1</i>	Pag.
Ancona	Data <i>27/09/2013</i>	1

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA

N. 396/CS1 DEL 27/09/2013

Oggetto: L 82/06 art.9-Autorizzazione all'arricchimento delle uve, mosti e vini, compresi i varietali e con indicazione annata e destinati a dare vini a IGP e DOP nonché delle partite (cuvées) destinate a dare vini spumanti. Camp. 2013/2014

IL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA

- - - -

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

- D E C R E T A -

– di autorizzare per la campagna 2013/2014 nella regione Marche, per le motivazioni che qui si intendono riportate, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito indicato arricchimento) delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, dei vini nuovi ancora in fermentazione e dei vini destinati a diventare:

- vini, ivi compresi i vini con indicazione dell'annata e della varietà di uva;
- vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP), secondo il seguente elenco:
Indicazione Geografica Tipica (IGT) "MARCHE" nei seguenti vini: "MARCHE" bianco - anche nella tipologia frizzante e spumante per tutte le categorie consentite - "MARCHE" rosso - anche nelle tipologie frizzante, novello e spumante per tutte le categorie consentite - "MARCHE" rosato - anche nella tipologia frizzante e spumante per tutte le categorie consentite - "MARCHE" Alicante, "MARCHE" Barbera, "MARCHE" Cabernet franc, "MARCHE" Cabernet Sauvignon, "MARCHE" Chardonnay, "MARCHE" Cilieggiolo, "MARCHE" Fiano, "MARCHE" Gaglioppo, "MARCHE" Grechetto, "MARCHE" Incrocio Bruni 54, "MARCHE" Malvasia bianca di Candia, "MARCHE" Merlot, "MARCHE" Moscato bianco, "MARCHE" Passerina, "MARCHE" Pinot bianco, "MARCHE" Pinot grigio, "MARCHE" Pinot nero, "MARCHE" Rebo, "MARCHE" Riesling, "MARCHE" Sangiovese, "MARCHE" Sauvignon, "MARCHE" Syrah, "MARCHE" Trebbiano Toscano;
- vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP), secondo il seguente elenco:
 - **Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC)** per tutte le tipologie



Luogo di emissione	Numero	396/CSJ	Pag.
Ancona	Data	27/09/2013	2

consentite, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dai rispettivi disciplinari di produzione e fatte salve le misure più restrittive previste dagli stessi, come di seguito elencati: ~~“Bianchello del Metauro”~~ (tutte le tipologie consentite), **“Colli Maceratesi”** (tutte le tipologie consentite), **“Colli Pesaresi”** (tutte le tipologie consentite), **“Esino”** (tutte le tipologie consentite), **“Falerio”** (tutte le tipologie consentite), **“I Terreni di Sanseverino”** (tutte le tipologie consentite), **“Lacrima di Morro d’Alba”** o **“Lacrima di Morro”** (tutte le tipologie consentite), **“Pergola”** (tutte le tipologie consentite), **“Rosso Cònero”, “Rosso Piceno”** o **“Piceno”** (tutte le tipologie consentite), **“San Ginesio”** (tutte le tipologie consentite), **“Serrapetrona”, “Terre di Offida”** (tutte le tipologie consentite), **“Verdicchio dei Castelli di Jesi”** (tutte le tipologie consentite), **“Verdicchio di Matelica”** (tutte le tipologie consentite);

- **Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG)** per tutte le tipologie consentite, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dai rispettivi disciplinari di produzione e fatte salve le misure più restrittive previste dagli stessi, come di seguito elencati: **“Offida”** (tutte le tipologie consentite).

I prodotti elencati nel presente punto devono essere ottenuti da uve idonee alla coltivazione nella regione Marche, come da elenco riportato nell'allegato A al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e raccolte nella regione medesima.

Le operazioni di arricchimento devono essere effettuate nel limite massimo di 1,5% vol e nelle modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, citata nel presente atto, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o, limitatamente al mosto di uve, mediante la pratica enologica della concentrazione parziale compresa l'osmosi inversa, nonché, per il vino, mediante concentrazione parziale a freddo, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

- di autorizzare per la campagna 2013/2014 nella regione Marche, nel luogo di elaborazione dei vini spumanti, l'arricchimento della partita (*cuvée*) dei prodotti destinati a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta a condizione che:

- nessun componente della partita (*cuvée*) sia stato già arricchito;
- mosti e vini siano ottenuti esclusivamente da una o più varietà di uve idonee alla coltivazione nella regione Marche, come da elenco riportato nell'allegato A al presente atto, e ivi raccolte;
- l'operazione di arricchimento sia effettuata in una sola volta;
- l'incremento del titolo alcolometrico totale non superi 1,5% vol;
- l'arricchimento sia effettuato mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, secondo le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

- di trasmettere copia del presente atto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea - PIUE VIII - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma e Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - Ufficio di



Luogo di emissione	Numero	Pag.
Ancona	396/CS	3
	Data	
	27/09/2013	

Ancona – Via Seppilli n. 5 - 60128 Ancona – e-mail: icqrf.ancona@mpaaf.gov.it.

~~Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.~~

IL DIRIGENTE
Roberto Luciani

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

Normativa di riferimento

- regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, modificato da regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e successive modifiche e integrazioni;
- regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e successive modifiche e integrazioni;
- regolamento (CE) n. 606 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;
- legge 20 febbraio 2006, n. 82, pubblicata sul S.O. n. 60 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 del 13/3/2006, recante: "Disposizioni di attuazione comunitaria concernente l'organizzazione comune del mercato (OCM) del vino";
- decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88";
- decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 ottobre 2012, n. 278, recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli";
- D.G.R. Marche n. 823 del 10/07/2006 concernente: "Legge 20 febbraio 2006, n. 82, articolo 9, comma 2 – Procedure per l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia".

Motivazione

Il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, n. 1290/2005 e n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999.

A sua volta il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per



Luogo di emissione	Numero	Pag.
Ancona	396/csi	4
	Data	
	24/09/2013	

taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), abroga il regolamento (CE) n. 479/2008, incorporando il testo del regolamento (CE) n. 479/2008 nel regolamento (CE) n. 1234/2007.

~~Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, e le sue modifiche e integrazioni, reca le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'Organizzazione Comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.~~

La sezione A dell'allegato XV bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, che gli Stati membri possano autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (pratica detta di "arricchimento") delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti da varietà di uve da vino classificabili in conformità dell'art. 120 bis, paragrafo 2. Dato che la regione Marche è inserita nella zona viticola C di cui all'appendice dell'allegato XI ter, la pratica dell'arricchimento può essere autorizzata per la campagna 2013/2014 nella misura massima di aumento del titolo alcolometrico volumico di 1,5 % vol.

Il regolamento (CE) n. 606 del 10 luglio 2009, reca alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 e quindi (CE) n. 491/2009, per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche - tra cui l'arricchimento - e le relative restrizioni.

L'articolo 9, comma 2, della Legge 20 febbraio 2006, n. 82, affida alla Regione le competenze in materia di autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vino da tavola, vino D.O.C. o D.O.C.G. (vini, vini DOP a partire dal 1° agosto 2009), nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate.

Il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 278 del 9 ottobre 2012, che modifica il decreto 8 agosto 2008, stabilisce all'art. 2 che le Regioni e le Province autonome autorizzano l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti indicati nell'allegato XV bis, sezione A paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1234/2007, previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso, e che conservano la relativa documentazione, a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

La D.G.R. Marche n. 823/2006 stabilisce le procedure regionali per l'autorizzazione all'arricchimento dei prodotti di una determinata vendemmia e incarica il dirigente della Posizione di Funzione del servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca competente per materia a rilasciare la suddetta autorizzazione, previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che giustificano il ricorso all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale, anche avvalendosi di Agenzia Servizi Settore Agroalimentare delle Marche (di seguito indicata ASSAM).

Alcune Associazioni di categoria regionali, Centrali cooperative, Organizzazioni professionali agricole e i Consorzi di tutela dei vini DOP, riconosciuti ai sensi della normativa vigente, secondo la normativa e le disposizioni qui illustrate hanno presentato, nella seconda metà di settembre, richiesta di autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale per alcuni prodotti della vendemmia 2013/2014 visto il verificarsi di condizioni climatiche sfavorevoli durante la campagna vendemmiale in corso.

In particolare le richieste sono tese ad ottenere l'autorizzazione all'arricchimento dei prodotti a monte dei vini e dei vini, compresi i vini con indicazione dell'annata e della varietà di uva, i vini spumanti e i vini spumanti di qualità e di quelli destinati a diventare vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP) e a Denominazione di Origine Protetta (DOP), di seguito riportati:



Luogo di emissione	Numero	Pag.
Ancona	396/CSI	5
	Data	
	27/09/2013	

- vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP), secondo il seguente elenco:
~~Indicazione Geografica Tipica "MARCHE"~~ nei seguenti vini: "~~MARCHE~~" bianco - anche nella tipologia frizzante e spumante per tutte le categorie consentite - "~~MARCHE~~" rosso - anche nelle tipologie frizzante, novello e spumante per tutte le categorie consentite - "~~MARCHE~~" rosato - anche nella tipologia frizzante e spumante per tutte le categorie consentite - "~~MARCHE~~" Alicante, "~~MARCHE~~" Barbera, "~~MARCHE~~" Cabernet franc, "~~MARCHE~~" Cabernet Sauvignon, "~~MARCHE~~" Chardonnay, "~~MARCHE~~" Ciliegolo, "~~MARCHE~~" Fiano, "~~MARCHE~~" Gaglioppo, "~~MARCHE~~" Grechetto, "~~MARCHE~~" Incrocio Bruni 54, "~~MARCHE~~" Malvasia bianca di Candia, "~~MARCHE~~" Merlot, "~~MARCHE~~" Moscato bianco, "~~MARCHE~~" Passerina, "~~MARCHE~~" Pinot bianco, "~~MARCHE~~" Pinot grigio, "~~MARCHE~~" Pinot nero, "~~MARCHE~~" Rebo, "~~MARCHE~~" Riesling, "~~MARCHE~~" Sangiovese, "~~MARCHE~~" Sauvignon, "~~MARCHE~~" Syrah, "~~MARCHE~~" Trebbiano Toscano;
- vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP), secondo il seguente elenco:
 - **Vini a Denominazione di Origine Controllata** per tutte le tipologie consentite, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dai rispettivi disciplinari di produzione e fatte salve le misure più restrittive previste dagli stessi, come di seguito elencati: "**Bianchetto del Metauro**" (tutte le tipologie consentite), "**Colli Maceratesi**" (tutte le tipologie consentite), "**Colli Pesaresi**" (tutte le tipologie consentite), "**Esino**" (tutte le tipologie consentite), "**Falerio**" (tutte le tipologie consentite), "**I Terreni di Sanseverino**" (tutte le tipologie consentite), "**Lacrima di Morro d'Alba**" o "**Lacrima di Morro**" (tutte le tipologie consentite), "**Pergola**" (tutte le tipologie consentite), "**Rosso Cònero**", "**Rosso Piceno**" o "**Piceno**" (tutte le tipologie consentite), "**San Ginesio**" (tutte le tipologie consentite), "**Serrapetrona**", "**Terre di Offida**" (tutte le tipologie consentite), "**Verdicchio dei Castelli di Jesi**" (tutte le tipologie consentite), "**Verdicchio di Matelica**" (tutte le tipologie consentite);
 - **Vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita** per tutte le tipologie consentite, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dai rispettivi disciplinari di produzione e fatte salve le misure più restrittive previste dagli stessi, come di seguito elencati: "**Offida**" (tutte le tipologie consentite).

Tale autorizzazione è concessa a condizione che i prodotti elencati siano ottenuti da uve idonee alla coltivazione nella regione Marche, come da elenco riportato nell'allegato A al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e raccolte nella regione medesima.

Le operazioni di arricchimento devono essere effettuate nel limite massimo di 1,5% vol e nelle modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, citata nel presente atto, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o, limitatamente al mosto di uve, mediante la pratica enologica della concentrazione parziale compresa l'osmosi inversa, nonché, per il vino, mediante concentrazione parziale a freddo, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

Le richieste pervenute sono finalizzate inoltre all'autorizzazione, per la campagna 2013/2014 nella regione Marche, nel luogo di elaborazione dei vini spumanti, all'arricchimento della partita (*cuvée*) dei prodotti destinati a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta.

Tale autorizzazione è concessa a condizione che:

- nessun componente della partita (*cuvée*) sia stato già arricchito;
- mosti e vini siano ottenuti esclusivamente da una o più varietà di uve idonee alla coltivazione nella regione Marche, come da elenco riportato nell'allegato A al



Luogo di emissione	Numero	Pag.
Ancona	396/CS1	6
	Data	
	27/09/2013	

- presente atto, e ivi raccolte;
- l'operazione di arricchimento sia effettuata in una sola volta;
 - l'incremento del titolo alcolometrico totale non superi 1,5% vol;
 - l'arricchimento sia effettuato mediante aggiunta di saccarosio, di mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, secondo le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

Sulla base delle richieste pervenute e preso atto dell'accertamento da parte di ASSAM prot. 0011027/25/09/2013, per la campagna 2013/2014, del verificarsi nella regione Marche di condizioni climatiche sfavorevoli che hanno ostacolato un'ottimale evoluzione del processo di maturazione delle uve con conseguenti difficoltà nell'accumulo degli zuccheri e nella regolare degradazione dell'acidità titolabile, si rende tecnicamente giustificato autorizzare su tutto il territorio della regione Marche il ricorso all'arricchimento dei prodotti a monte del vino e dei vini sopra elencati, nonché delle partite (cuvées) dei prodotti atti a dare vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità a denominazione di origine protetta per un massimo di 1,5% vol.

Copia del presente atto viene trasmesso per gli adempimenti di competenza al Ministero delle politiche agricole alimentari forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea - PIUE VIII - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma e Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - Ufficio di Ancona - Via Seppilli n. 5 - 60128 Ancona - e-mail: icqrf.ancona@mpaaf.gov.it.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra si propone al dirigente della P.F. Competitività e sviluppo dell'impresa agricola del servizio Agricoltura forestazione e pesca l'adozione di un decreto avente per oggetto: "Legge 20 febbraio 2006, n. 82, art. 9 comma 2 - Autorizzazione all'arricchimento delle uve, dei mosti e dei vini, compresi i vini varietali, con indicazione d'annata e quelli destinati a dare vini a IGP e DOP, nonché delle partite (cuvées) destinate a dare vini spumanti. Campagna vendemmiale 2013/2014".

Il responsabile del procedimento
Silvana Paoletti

- ALLEGATI -

Allegati dalla pagina seguente



Luogo di emissione Ancona	Numero <i>396/CS</i>	Pag. 7
	Data <i>27/09/2013</i>	

ALLEGATO A

~~ELENCO DELLE VARIETÀ DI UVA PER LE QUALI È CONSENTITO L'AUMENTO DEL TITOLO
ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE DEI PRODOTTI DELLA VENDEMMIA 2013/2014
NONCHÉ DELLE PARTITE PER L'ELABORAZIONE DEI VINI SPUMANTI, COMPRESI I VINI
SPUMANTI DI QUALITÀ E I VINI SPUMANTI DI QUALITÀ PRODOTTI IN REGIONI DETERMINATE~~

Albana B., Aleatico N., Alicante N., Ancellotta N., Barbera N., Biancame B., Bombino bianco B., Cabernet franc N., Cabernet sauvignon N., Canaiolo nero N., Carignano N., Chardonnay B., Ciliegiolo N., Colorino N., Fiano B., Foglia tonda N., Gaglioppo N., Garofanata B., Grechetto B., Incrocio bruni 54 B., Lacrima N., Maceratino B., Maiolica N., Malbo gentile N., Malvasia bianca di Candia B., Malvasia bianca lunga B., Manzoni bianco B., Merlot N., Montepulciano N., Montonico bianco B., Moscato bianco B., Mostosa B., Passerina B., Pecorino B., Petit verdot N., Pinot bianco B., Pinot grigio G., Pinot nero N., Rebo N., Refosco dal peduncolo rosso N., Riesling. B., Riesling italico B., Sagrantino N., Sangiovese N., Sauvignon B., Syrah N., Teroldego N., Terrano N., Tocai friulano B., Trebbiano toscano B., Verdicchio bianco B., Vermentino B., Vernaccia nera N., Vernaccia Nera Grossa N..